

FAQ

Fondo Transizione Industriale

Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022

Decreto MIMIT del 30 agosto 2023

A. SPESE AMMISSIBILI

1) Q: Quali sono le categorie di spese ammissibili?

A. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022 sono ammissibili le seguenti spese di investimento, al netto dell'IVA, sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario, rientranti nei seguenti limiti dell'investimento totale ammissibile:

- suolo aziendale e sue sistemazioni (limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali) nella misura massima del 10%;
- opere murarie e assimilate (limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali) nella misura massima del 40%;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Per maggiori dettagli, fare riferimento al documento "Relazione tecnico economica" nella sezione modulistica della pagina ["Presenta la domanda"](#).

2) Q: Le spese di demolizione di un vecchio immobile e di costruzione di un nuovo immobile rientrano tra le spese ammissibili?

A: Le spese di demolizione di un vecchio immobile e di costruzione di un nuovo immobile che costituirà la sede oggetto dell'investimento presentato alle agevolazioni rientrano, potenzialmente, tra le spese ammissibili alle agevolazioni, purché siano propedeutiche e direttamente collegate alla realizzazione del progetto di investimento. Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'art.7, comma 7, lettera b), del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni le spese devono essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni per le PMI.

3) Q: Le spese per opere murarie e assimilate comprendono anche il costo delle tettoie per l'installazione di un impianto fotovoltaico?

A: Sì, le spese relative al costo delle tettoie si qualificano quali spese per "opere murarie e assimilate" e, di conseguenza, risultano ammissibili nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

4) Q: I costi relativi allo smontaggio, trasporto e installazione di un impianto già presente in un altro stabilimento aziendale rientrano tra le spese ammissibili?

A: Secondo il Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022, art. 7, comma 1, lettera c), le spese ammissibili devono essere relative a impianti e attrezzature varie nuove di fabbrica, quindi i costi relativi allo smontaggio, trasporto e installazione di un impianto già presente in un altro stabilimento aziendale non possono rientrare nelle spese ammissibili.

5) Q: È ammissibile l'acquisto di un macchinario necessario per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo che migliori le prestazioni aziendali in termini di efficientamento energetico?

A: Sì, tale spesa rientra nel capitolato "impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali", di cui all'art. 7, comma 1, lett.c), del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022. Si specifica, tuttavia, che l'acquisto di tale macchinario risulta ammissibile solo se effettuato nell'ambito di una delle linee di intervento previste dalla normativa di riferimento del Fondo.

6) Q: E' possibile acquistare un macchinario che, oltre a garantire una maggiore efficienza energetica, comporti un aumento di capacità produttiva superiore al limite del 2%?

A: No, tale investimento non risulta ammissibile sulla base della normativa di riferimento. A tale riguardo, l'art. 3, comma 3, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 stabilisce che gli investimenti presentati sul Fondo non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell'unità oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.

7) Q: In caso di agevolazioni richieste ai sensi della Sezione 2.6 del Quadro Temporaneo, quali spese possono essere richieste alle agevolazioni?

A: Nel caso di agevolazioni richieste ai sensi del Quadro Temporaneo le spese agevolabili si riferiscono soltanto a impianti, macchinari e attrezzature ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto Mimit 30/08/2023.

8) Q: La riduzione di viaggi di camion su strada è considerabile ai fini del calcolo del risparmio energetico?

A: Il trasporto della merce, su un qualsiasi tipo di veicolo, o la riduzione dei viaggi effettuati di un veicolo, non rientra nel calcolo del risparmio energetico, in quanto non è incluso "nell'ambito dell'unità produttiva".

9) Q: Il programma di investimento presentato alle agevolazioni può comprendere sia programmi di riduzione di efficienza energetica che di riduzione del consumo di risorse? In questo caso, come vengono definite le spese ammissibili?

A: L'investimento per il quale si richiede l'accesso al Fondo può prevedere allo stesso tempo sia misure volte esclusivamente a perseguire una maggiore efficienza energetica (TITOLO II) che misure volte a perseguire esclusivamente un uso efficiente delle risorse (TITOLO III). In questi casi, le spese ammissibili e le agevolazioni concedibili verranno valutate, per i beni che concorrono al miglioramento dell'efficienza energetica, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del Decreto Mimit 30/08/2023, mentre per quelli che concorrono a perseguire un uso efficiente delle risorse, secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Decreto Mimit 30/08/2023. In caso di stessi beni che consentano di ottenere entrambi i benefici, come già indicato nelle FAQ sezione G quesito n. 4, non è possibile optare per 2 differenti linee agevolative, ma si dovrà indicare per quale linea agevolativa viene inviata la richiesta di Aiuto.

10) Q: Le spese relative all'installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo rientrano nella voce di spesa impianti generali e, quindi, nella categoria "opere murarie e assimilate" oppure possono essere considerate come spese relative a macchinari, impianti, attrezzature?

A: Le spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico vanno inserite, nella Relazione Tecnica - Economica sotto la voce Macchinari, Impianti e Attrezzature.

11) Q: In caso di costruzione di un nuovo edificio (con nuovo permesso a costruire) il costo dell'impianto fotovoltaico relativo alla sola quota potenza dell'impianto fotovoltaico obbligatorio ai sensi dell'allegato 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, rientra tra le spese ammissibili del presente bando (opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell'investimento complessivamente ammissibile)? Inoltre, l'energia prodotta da tale impianto è utilizzabile ai fini del calcolo del risparmio energetico?

A: Le spese relative alla quota di potenza obbligatoria di un impianto fotovoltaico installato su un edificio di nuova costruzione non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023. Le eventuali spese per quote di potenza superiori sono, invece, ammissibili, fatto salvo il rispetto dei restanti requisiti previsti nell'ambito del fondo. Di conseguenza, l'energia prodotta da impianti di produzione che non possono essere incentivati, non può essere utilizzata ai fini della determinazione del punteggio, come autoproduzione nella configurazione ex post.

B. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

1) Q: Sono ammissibili programmi di investimento che, pur risultando coerenti con le finalità previste dalla normativa di riferimento, sono già avviati alla data di presentazione della domanda?

A: L'art. 6, comma 7, lett.b), del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022 stabilisce, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, che i programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

2) Q: Nel caso di imprese energivore, sono ammissibili investimenti per la diagnosi energetica?

A: Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014. Gli investimenti che prevedono spese per la diagnosi energetica non si ritengono, pertanto, ammissibili alle agevolazioni. Si specifica, inoltre, che qualora l'ultima diagnosi energetica sia stata presentata precedentemente al 2023, non risulta possibile presentare domanda di accesso al Fondo per interventi da realizzare in vista dell'ottenimento della nuova diagnosi energetica, da presentarsi entro la data del 05/12/2023.

3) Q: Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, i programmi di investimento presentati dalle imprese energivore devono prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014.

Dato che la diagnosi energetica riporta più interventi, ma solo uno di quelli riportati è obbligatorio (peraltro intervento a scelta dell'azienda), il precedente comma intende che:

• Se l'intervento è indicato nella diagnosi energetica **NON** può essere ammesso in nessun caso, anche se fosse tra quelli che l'azienda non andrebbe a implementare?

• Se l'azienda dichiara che, tra tutti gli interventi individuati nella diagnosi energetica (in via esemplificativa denominati A-B-C), farà A, allora A non sarà ammissibile, ma B e C sì? Il tutto tenendo conto del fattore temporale, ossia che A-B-C potrebbero essere stati indicati pochi giorni fa, al momento del rilascio della diagnosi energetica aggiornata e che, pertanto, sia A che B che C potrebbero **NON** essere implementati prima della domanda, lasciando aleatoria la scelta tra A-B-C. In tal caso farà fede la dichiarazione dell'azienda che farà A in obbligo alla diagnosi e B e C come aggiuntivi? Se l'azienda avesse avuto la diagnosi a inizio anno e avesse implementato già A, in tal caso B e C risulterebbero ammissibili anche senza la dichiarazione di cui al punto sopra?

A: Come specificato al quesito precedente, le spese per interventi richiesti per la diagnosi energetica obbligatoria non sono ammissibili. Come riportato nel Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, infatti, i programmi di investimento presentati da imprese energivore devono prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014.

Tuttavia, qualora un'azienda energivora stia già realizzando o abbia già realizzato uno o più degli interventi indicati nella diagnosi energetica per adempiere agli obblighi normativi alla data di presentazione della richiesta, può essere ammesso uno degli altri interventi indicati nella diagnosi energetica che, altrimenti, l'azienda non realizzerebbe.

Inoltre, laddove non sia stato ancora realizzato l'intervento in obbligo alla cogenza sarà necessario indicare nella relazione tecnico-economica quale degli interventi contenuti nelle diagnosi verrà realizzato in adempimento all'obbligo così da dar dimostrazione che gli interventi richiesti al Fondo siano diversi dall'intervento attuato per obbligo.

4) Q: È obbligatorio per le imprese energivore presentare la diagnosi energetica in fase di presentazione della domanda?

A: Sì, è obbligatorio presentare la diagnosi energetica per imprese energivore ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. g) del Decreto Mimit 30/08/2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014."

5) Q: Le imprese energivore certificate ISO 50001 hanno la possibilità, ai sensi del D.lgs 102/14, di NON presentare la diagnosi energetica. In questi casi, come adempimento sul sito ENEA, viene caricato un file riassuntivo, il certificato in corso di validità e altri documenti della ISO 50001. La stessa documentazione può essere caricata anche per la partecipazione al Fondo Transizione Industriale, in sostituzione della Diagnosi Energetica?

A: In tali casi è consentito trasmettere il foglio di calcolo riassuntivo caricato sul sito ENEA e il certificato in corso di validità a dimostrazione dell'adozione del sistema di gestione ISO 50001. Si rammenta che, anche in questi casi, come previsto dall'art.3 comma 3 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, il programma di investimento per cui si richiede l'agevolazione deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014.

6) Q: In caso di investimenti che interessano una fase del ciclo produttivo realizzata in una porzione dell'unità locale sede dell'investimento presentato alle agevolazioni, la diminuzione dei consumi, in termini di TEP, deve essere calcolata considerando il processo produttivo complessivo oppure unicamente la parte del processo interessata dall'investimento?

A: Sulla base di quanto disposto dalla normativa di riferimento del Fondo e, in particolare, sulla base delle modalità di calcolo dei punteggi, si ritiene che la valutazione in merito al risparmio di energia e/o all'utilizzo di risorse debba essere effettuata sull'intera unità produttiva.

7) Q: E' ammissibile un programma di investimento che prevede unicamente l'acquisto di un impianto fotovoltaico destinato ad un aumento dell'autoconsumo ma che non comporta una riduzione dei consumi energetici?

A: No, un programma di investimento che prevede esclusivamente l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non risulta ammissibile. A tale riguardo, l'art. 9, comma 6, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 stabilisce che tali impianti sono ammissibili per un importo non superiore al 40% del programma complessivo volto al perseguimento di una maggiore efficienza energetica.

8) Q: Risulta ammissibile, come investimento finalizzato a perseguire un uso efficiente delle risorse, un intervento che prevede il riciclo dell'acqua con conseguente riduzione dell'acqua prelevata in falda o in acquedotto?

A: Un intervento che prevede il riciclo di acqua con conseguente riduzione del prelievo dall'acquedotto è da ritenersi ammissibile nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023. Si specifica, inoltre, che la valutazione dei consumi deve essere fatta a livello di unità produttiva.

9) Q: In caso di intervento che preveda, in aggiunta agli interventi volti a perseguire una maggiore efficienza energetica, la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di energia, la quota del 25% dell'energia prodotta dall'impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, a cui è collegato l'impianto di stoccaggio, può essere assorbita da fonti diverse?

A: Ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. iii), del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, le spese relative ad un impianto di stoccaggio di energia sono ammissibili a condizione che il 75% dell'energia accumulata da tale impianto (su base annua) sia prodotta dall'impianto di generazione di energia rinnovabile già esistente a cui l'impianto di stoccaggio risulta direttamente collegato. Si ritiene, pertanto, che la restante quota del 25% possa essere assorbita da fonti diverse.

10) Q: Nel caso di programmi di investimento finalizzati a perseguire un uso efficiente delle risorse, sono ammissibili interventi che introducono una modifica nell'output di prodotto tramite l'impiego di materie prime meno inquinanti?

A: No, tali investimenti non si ritengono ammissibili in quanto l'art. 12, comma 4, lett.a), del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 stabilisce che, al fine di ottenere un miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse, si debba fare riferimento alla riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto ad un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario.

La tipologia di investimento prospettata potrebbe, tuttavia, rientrare nella fattispecie di investimento finalizzato ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett.b), del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023. In tale caso, risulta possibile apportare modifiche a parti/componenti del prodotto (ad esempio, apportando una innovazione nel materiale utilizzato per il *packaging*), purché queste ultime non modifichino, da un punto di vista sostanziale, l'output finale.

11) Q: In caso di intervento presentato ai sensi della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, cosa si intende per riduzione del consumo di energia pari almeno al 20% in relazione alle attività sovvenzionate? In particolare, il riferimento si intende a tutta l'unità produttiva o solamente alla parte del ciclo produttivo interessata dal programma?

A: Ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett.a), del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, i programmi di investimento presentati a valere sulla sezione 2.6 del Quadro temporaneo devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate, misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo). Al fine di determinare il suddetto risparmio di energia bisogna fare riferimento alle sole attività sovvenzionate e non invece all'intera unità produttiva, sede dell'investimento.

12) Q: Un programma di investimento, da implementare all'interno di una medesima unità produttiva, può contenere più tipologie di intervento (Titoli II e III del Decreto Mimit 30/08/2023)?

A: All'interno di una stessa domanda è possibile presentare anche più interventi con riferimento ai due Titoli di cui al Decreto Mimit 30/08/2023, purché ognuno di tali interventi sia in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi ambientali previsti; per ciascun intervento andrà indicato il regime di aiuto richiesto. Inoltre, in tale casistica l'importo minimo di 3 milioni di euro si riferisce al programma di investimento complessivamente inteso.

13) Q: Si chiede se fra le misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica che comportano un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 38 del Regolamento GBER di cui all'art. 9, comma 1, lettera a del Decreto Direttoriale 30 agosto 2023, siano ricompresi anche gli interventi di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio dei fabbricati produttivi. In caso di risposta negativa, si chiede se la stessa valga anche quando i fabbricati siano riscaldati per usi di processo e non per il comfort dei lavoratori. Si chiede infine, più in generale, se possano essere ammessi al fondo interventi che abbiano ad oggetto l'efficientamento di servizi generali quali, ad esempio, l'illuminazione degli ambienti.

A: Il Titolo II del Decreto Mimit 30/08/2023 prevede che sono ammissibili solo "misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 38 del Regolamento GBER". Pertanto, gli interventi di efficienza energetica degli edifici di pertinenza dell'unità produttiva non sono ammissibili in quanto facenti parte delle disposizioni dell'art. 38 bis del GBER.

Analogamente, si ritengono ammissibili gli interventi sui c.d. servizi solo laddove tali servizi siano strettamente riferibili ad operazioni del processo industriale svolto nell'unità produttiva, e sono da ritenersi in ogni caso esclusi gli interventi di cui al comma 2bis dell'art. 38 del GBER.

14) Q: I programmi di investimento che prevedono una riqualificazione energetica del sistema di riscaldamento ambientale dello stabilimento attraverso l'elettrificazione tramite pompa di calore con recuperi termici da processo e l'utilizzo di sistemi di emissione del calore a bassa entalpia, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Fondo?

A: Gli interventi di efficienza energetica degli edifici di pertinenza dell'unità produttiva non sono ammissibili in quanto facenti parte delle disposizioni dell'art. 38 bis del GBER, non richiamato dalla normativa del Fondo.

15) Q: Si richiede quale sia la definizione di "discarica" al fine di comprendere se per considerare la diminuzione di scarti da processo produttivo si possono considerare anche i prodotti scartati a fine

processo e trasmessi ad altre catene di valore (i.e. consorzio recupero materiali, cementerie), in quanto non conferibili in discarica per legge.

A: Si riporta di seguito la definizione di discarica: *“area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”.*

Si evidenzia in questa sede, inoltre, che, ai sensi dell'Art. 47, comma 5 del GBER, gli investimenti proposti non dovranno contribuire a incentivare la produzione di rifiuti o un maggiore uso di risorse.

16) Q: È ammissibile un investimento che consiste nella ristrutturazione di un vecchio capannone che verrà efficientato allo scopo di realizzare un nuovo sito produttivo in cui verranno inseriti macchinari nuovi anche in un'ottica di economia circolare ed impianti di ultima generazione (tra cui pannelli fotovoltaici etc.)? L'intervento deve essere necessariamente effettuato in un'unità produttiva già in uso e operativa o può essere effettuato anche su un'unità operativa dismessa da riattivare o completamente nuova?

A: La misura è volta a favorire la transizione green di imprese già attive presso la sede oggetto dell'investimento. A tale riguardo, l'art. 3, comma 1, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 stabilisce che i programmi di investimento devono prevedere *“interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento”.*

17) Q: In caso di investimenti rivolti a una maggiore efficienza energetica, comprendenti spese per opere murarie e impianti, macchinari e attrezzature, è possibile richiedere per la parte di opere murarie agevolazioni a valere sull'art. 38 del GBER e per la parte relativa agli impianti, macchinari e attrezzature agevolazioni ai sensi della sezione 2.6 del Quadro Temporaneo?

A: Non si ritiene possibile attivare contemporaneamente una parte dell'investimento relativo al Titolo II (efficienza energetica) ai sensi dell'art. 38 GBER e la restante parte ai sensi della Sezione 2.6 del Quadro temporaneo Ucraina, in quanto come riportato al comma 5, art. 9 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 il riferimento alla Sezione 2.6 del Quadro temporaneo è alternativo alle possibilità di attivazione delle agevolazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

In ogni caso si ricorda che gli interventi di efficienza energetica degli edifici riferiti all'unità produttiva non sono ammissibili in quanto oggetto delle disposizioni dell'art. 38 bis del GBER, non richiamato dalla normativa del Fondo.

18) Q: In caso di programmi di investimento che comprendono interventi di maggiore efficienza energetica e impianti di autoconsumo, è possibile richiedere le agevolazioni interamente ai sensi della sezione 2.6 del Quadro Temporaneo?

A: I programmi tesi al miglioramento dell'efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa (Titolo II, art. 9, comma 1, lett. a) possono essere presentati ai sensi del Quadro temporaneo mentre le spese per interventi volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non rientrano tra quelle ammissibili ai sensi della Sezione 2.6 del Quadro temporaneo.

C. SOGGETTI BENEFICIARI

1) Q: E' ammissibile una iniziativa presentata da parte di un'impresa che, al momento della presentazione della domanda, non svolge attività produttiva presso la sede oggetto dell'investimento?

A: No, l'iniziativa non risulta ammissibile in quanto la misura è volta a favorire la transizione *green* di imprese già attive presso la sede oggetto dell'investimento. A tale riguardo, l'art. 3, comma 1, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 stabilisce che i programmi di investimento devono prevedere *"interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento"*.

2) Q: E' ammissibile alle agevolazioni un programma di investimento presentato da parte di una PMI che opera nel grande distribuzione organizzata?

A: Ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022 possono presentare domanda di agevolazione le imprese di qualsiasi dimensione e localizzate sull'intero territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda, operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

3) Q: Nel caso in cui una società svolga un'attività economica prevalente non rientrante tra quelle ammesse dalla normativa (sezione ATECO B e C) ma presenti un progetto di investimento da localizzare in una sede censita con codice ATECO secondario (a livello societario ma prevalente a livello di attività svolta presso tale sede) che rientra tra quelli ammissibili, può presentare domanda di agevolazione?

A: Sì, qualora l'impresa dimostri che nella sede oggetto di intervento venga svolta, a titolo prevalente, un'attività che rientri tra quelle ammissibili dalla normativa.

4) Q: Chi può richiedere le agevolazioni ai sensi della sezione 2.6 del Quadro Temporaneo?

A: Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, le società che intendono realizzare investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali (Titolo II *"Investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica"*) possono richiedere le agevolazioni nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro Temporaneo.

5) Q: È possibile presentare una domanda di agevolazione che prevede più imprese proponenti?

A: No, l'art. 5 del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022, che stabilisce i requisiti dei soggetti beneficiari del Fondo, non prevede la possibilità di soggetti aderenti ai fini della presentazione della domanda.

6) Q: Una società che si trova in concordato preventivo in continuità aziendale può presentare domanda di accesso al Fondo?

A: Sì, una società sottoposta ad una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale può presentare istanza di accesso al Fondo qualora rispetti tutte le ulteriori condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022, tra cui quella di non risultare *"impresa in difficoltà"* già alla data del 31 dicembre 2019 (per la definizione di *"impresa in difficoltà"* fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento GBER).

L'art. 5, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022 esclude, infatti, dall'accesso al Fondo le imprese in liquidazione volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

D. MODALITA' DI CALCOLO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA

1) Q: Per determinare il valore della capacità produttiva ex-ante ed ex-post l'investimento, il riferimento è alla capacità produttiva teorica o effettiva?

A: Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, gli investimenti presentati sul Fondo non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell'unità oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.

Al fine di determinare il dato della capacità produttiva *ex-ante*, il riferimento è alla capacità produttiva teorica riferita ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo.

Analogamente il dato relativo alla capacità produttiva *ex-post* si intende riferito alla capacità produttiva teorica, il cui eventuale incremento rispetto alla situazione *ex-ante* è ammesso nei limiti del 2% come riportato all'art. 3 comma 3 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023.

2) Q: Con riferimento al limite di incremento del 2% della capacità, se un'azienda sostituisce alcuni macchinari "vecchi" con altri "nuovi" più efficienti dal punto di vista energetico, si presume che, essendo quest'ultimi più moderni, il loro impiego (a parità di altri fattori) possa portare anche un aumento della capacità produttiva (ad es. la macchina nuova è in grado di produrre più pezzi in meno tempo rispetto alla precedente).

In questo caso, nonostante l'acquisto della nuova macchina non sia mirato a incrementarne la produttività, è da considerare l'eventuale aumento collaterale della stessa? Nel caso, l'azienda sarebbe tenuta a "bilanciare" l'incremento andando, ad esempio, a dimostrare un impiego ridotto della macchina per mantenere la produzione costante?

A: Si sottolinea come l'obiettivo della misura sia strettamente orientato al raggiungimento delle finalità ambientali nell'ambito della transizione industriale, e in tal senso, si ribadisce come già riportato nel precedente quesito, che la capacità produttiva da considerare è quella teorica *ex ante*, e di conseguenza le apparecchiature di nuova acquisizione dovranno consentire l'implementazione di una capacità produttiva teorica *ex post* del tutto analoga, a meno della variazione ammessa nei limiti del 2% come riportato all'art. 3 comma 3 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023.

3) Q: Al fine di non incorrere in un incremento di capacità produttiva superiore al 2% rispetto alla situazione precedente all'investimento, sono tenuto a dismettere eventuali impianti preesistenti collegati alle nuove linee produttive interessate dall'investimento presentato alle agevolazioni?

A: Si ritiene che gli impianti preesistenti collegati alle linee produttive interessate dall'investimento presentato alle agevolazioni devono essere dismessi qualora tale fattispecie configuri un aumento della capacità produttiva *ex-post* superiore al 2%.

La normativa di riferimento del Fondo non esclude, tuttavia, la possibilità che la capacità produttiva *ex-post* possa aumentare rispetto a quella *ex-ante*, per interventi già effettuati dall'impresa proponente o in corso di realizzazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo, ma non collegati all'investimento richiesto alle agevolazioni.

- 4) **Q: Con riferimento all'indicatore "RE - Risparmio energia TEP" e, nello specifico, all'indicatore "Consumo Post (TEP)", bisogna considerare anche i TEP autoprodotti dall'impianto fotovoltaico o da biomassa a seguito dell'investimento presentato alle agevolazioni?**

A: Al fine di calcolare correttamente l'indicatore "RE- Risparmio di Energia" in termini di TEP, così come definito nell'allegato 1 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, bisogna fare riferimento a tutti i consumi dell'unità produttiva, indipendentemente dalla provenienza dell'energia, che sia essa acquistata o autoprodotta. Si specifica come il consumo dell'unità produttiva dipenda esclusivamente dai consumi delle utenze dell'unità stessa, a prescindere dal tipo di fonte utilizzata (acquisto dall'esterno/impianto di autoproduzione, etc.) e dalla provenienza dell'energia stessa.

- 5) **Q: Con riferimento all'indicatore "A-Incremento autoproduzione TEP", per determinare il valore dell'autoproduzione bisogna considerare tutta l'energia prodotta dall'impianto di produzione o solamente la quota parte utilizzata nell'ambito del processo produttivo?**

A: Al fine di calcolare correttamente l'indicatore "A-Incremento autoproduzione TEP", così come definito nell'allegato 1 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, bisogna considerare, nella determinazione del valore dell'autoproduzione *ex-ante* ed *ex-post* l'investimento, unicamente la quota parte dell'energia prodotta dagli impianti effettivamente consumata, escludendo quella ceduta all'esterno o dissipata.

- 6) **Q: Ai fini del calcolo dei parametri di cui all'allegato 1 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, gli indicatori devono essere espressi in valori decimali o in termini percentuali? A titolo esemplificativo, l'indicatore "Delta%RE = RE/ Consumo Ante (TEP)", ai fini del calcolo del parametro "EE-Efficienza Energetica" va espresso in termini percentuali o come valore decimale?**

A: Gli indicatori, al fine del calcolo dei punteggi, sono da esprimersi come valori decimali.

E. DETERMINAZIONE COSTI AGEVOLABILI

- 1) **Q: Per il calcolo del risparmio energetico, quale modalità si deve adottare per determinare, da un punto di vista temporale, i consumi energetici ante-investimento?**

A: Per il calcolo dei consumi energetici ante-investimento, bisogna fare riferimento ai 12 mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda, in termini di anno solare.

- 2) **Q: Nel caso in cui lo scenario controfattuale, per programmi di investimento finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, consista nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, per quanti anni deve essere presa in considerazione la spesa annua per la manutenzione/riparazione/ammodernamento dell'impianto esistente, al fine di determinare i costi ammissibili dell'investimento?**

A: Ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett.c), del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, nel caso in cui, per programmi di investimento finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, lo scenario controfattuale consista nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili dell'investimento sono pari alla differenza tra i costi dell'investimento, per il quale sono richieste le agevolazioni, e il Valore Attuale Netto dell'investimento relativo alla manutenzione/riparazione/ammodernamento dell'impianto e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato.

A tale riguardo, le spese di manutenzione/riparazione/ammodernamento dell'impianto devono essere determinate considerando un numero di anni pari alla vita utile dei beni acquistati con l'investimento proposto alle agevolazioni, comprensiva altresì degli anni di esecuzione dei lavori. Si specifica che, al fine di optare per tale tipologia di scenario controfattuale, i macchinari da sottoporre a manutenzione/riparazione/ammodernamento dovranno essere funzionanti per l'intera vita utile del macchinario oggetto di acquisto con il programma.

3) Q: Qual è il tasso di sconto da utilizzare per l'attualizzazione degli investimenti per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento?

A: Il tasso da utilizzare è quello fissato dalla Commissione europea riferito al momento della presentazione della Domanda, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base, come indicato nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C14/02. Di seguito il link di riferimento:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

F. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1) Q: In presenza di uno scenario controfattuale, le soglie di accesso al fondo (3-20 milioni di Euro), sono determinate sulla base dell'investimento richiesto alle agevolazioni o sulla base del maggior costo sostenuto per l'investimento presentato rispetto ad una soluzione meno efficiente implementata in assenza delle agevolazioni (i. e. scenario controfattuale)?

A: I limiti dimensionali dell'investimento imposti dalla normativa di riferimento si intendono relativi all'investimento presentato e richiesto alle agevolazioni. Si segnala, tuttavia, che in presenza dello scenario controfattuale, l'importo delle agevolazioni non è determinato sull'intero investimento presentato, bensì sul costo supplementare determinato rispetto ad un investimento meno efficiente sostenuto senza l'aiuto pubblico.

G. ALTRO

1) Q: È possibile utilizzare un finanziamento rilasciato con Garanzia SACE a copertura del contributo finanziario pari almeno al 25% delle spese ammissibili?

A: Il Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 all'art. 9, comma 4, lett. c), prevede che l'apporto da parte del beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili deve *"avvenire attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico"*. Stante la natura di SACE, gli eventuali finanziamenti rilasciati da quest'ultima, non essendo privi di sostegno pubblico, non potranno concorrere al necessario apporto del 25% dei costi ammissibili che deve essere garantito dal soggetto beneficiario dell'aiuto.

2) Q: Nel caso in cui un'azienda presenti domanda di agevolazione ai sensi del Quadro Temporaneo, la data di scadenza di tale regime di aiuto fa riferimento al termine ultimo per la concessione delle agevolazioni o per il completamento dell'investimento?

A: La scadenza del Quadro Temporaneo si riferisce al termine massimo entro cui deve essere deliberata la concessione delle agevolazioni a valere sull'investimento presentato alle agevolazioni. Resta fermo l'obbligo per imprese ammesse di concludere i programmi di investimento entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni (tale termine include altresì l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati), come previsto dall'art. 9, comma 5, lett. c), Decreto MIMIT del 30 agosto 2023.

3) Q: Cosa si intende per “unità produttiva”?

A: Per unità produttiva si intende la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati tra loro. Qualora una società svolgesse la propria attività su due o più diversi stabilimenti funzionalmente e fortemente interconnessi, ognuno dei quali singolarmente privo di piena autonomia gestionale e organizzativa, è possibile considerare tali stabilimenti come un'unica unità produttiva.

4) Q: E' possibile, nel caso in cui risultino rispettate le finalità previste dalla normativa di riferimento, computare, per un medesimo bene oggetto di investimento, agevolazioni a valere su differenti linee agevolative? Ad esempio, l'acquisto di un macchinario che consente di abbattere i consumi energetici dell'unità produttiva e, allo stesso tempo, di ottenere benefici in relazione al risparmio di acqua, materie prime e riduzione dei rifiuti, può beneficiare di agevolazioni a valere sull'art. 47 GBER e sull'art. 38 GBER?

A: No, sulla base della normativa di riferimento non risulta possibile, per un medesimo bene oggetto di investimento, optare per due differenti linee agevolative e, pertanto, beneficiare di agevolazioni concesse a valere su diversi regimi di aiuto.

5) Q: In caso di agevolazioni richieste ai sensi della Sezione 2.6 del Quadro Temporaneo, come si calcola la riduzione del 20% di consumo energetico?

A: Nel caso di agevolazioni richieste ai sensi del Quadro Temporaneo, la riduzione dei consumi di almeno il 20% si riferisce al consumo medio registrato nel quinquennio precedente che andrà indicata all'interno della relazione tecnica nell'apposito paragrafo.

6) Q: Nel caso si scelga di aderire al regime del quadro temporaneo, nel calcolo della riduzione del consumo di energia pari almeno al 20% (art 9, comma 5, Decreto Mimit 30/08/2023) è possibile tenere in considerazione anche la riduzione derivante dall'installazione di impianti per la produzione da fonti rinnovabili?

A: L'utilizzo di energia in autoconsumo derivante dall'installazione di impianti per la produzione da fonti rinnovabili non costituisce una riduzione del consumo di energia.

7) Q: In caso di agevolazioni richieste ai sensi della Sezione 2.6 del Quadro Temporaneo e, nello specifico, di costi agevolabili determinati come differenza tra i costi del programma e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, come si determina la vita utile dell'investimento così come previsto dall'art. 10 comma 6 del Decreto Mimit 30/08/2023?

A: Nel caso di agevolazioni richieste ai sensi del Quadro Temporaneo, si ritiene che la vita utile dell'investimento vada misurata sulla base dei coefficienti di ammortamento civilistici dei beni oggetto di investimento. Si precisa che le istruzioni operative per il calcolo e la rendicontazione di tali costi saranno definite nella successiva fase di attuazione dell'intervento.

8) Q: Secondo quali criteri va effettuata la conversione in TEP dei diversi contributi energetici?

A: Al fine di convertire i contributi energetici in TEP, si faccia riferimento alla tabella predisposta dal FIRE in ottemperanza alle disposizioni del punto 13 della nota esplicativa della Circolare del MISE del 18 dicembre 2014.

Di seguito il link ove rinvenibile il file di calcolo:

<https://em.fire-italia.org/nuove-regole-la-nomina-dellenergy-manager/2016-01-pre-modulo-nemo/>

9) Q: Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione sono necessarie preventive autorizzazioni relative al suolo aziendale (es. edificabilità del terreno)?

A: Ai fini dell'ammissibilità non è necessario fornire preventive autorizzazioni relative al suolo aziendale (es. edificabilità del terreno), ma si richiedono tutte le autorizzazioni necessarie alla verifica della realizzabilità dell'investimento nelle tempistiche previste dal Decreto MIMIT del 30 agosto 2023. In particolare, si rammenta che il termine di completamento dei lavori è fissato a 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni (art.6, comma 7, lett. c del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022). Al proposito si segnala inoltre che il suddetto Decreto all'art. 10, comma 6, lett. d) prevede altresì che sia possibile esibire i titoli autorizzativi previsti per la realizzazione dell'intervento in questione entro 12 mesi dalla concessione delle agevolazioni.

10) Q: In relazione al Fondo per la Transizione Industriale, l'art. 9, comma 6, punto ii. del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 prevede l'ammissibilità di "impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all'autoconsumo".

Si chiede, di conseguenza, se l'energia prodotta dall'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

- possa essere solo parzialmente auto-consumata (es. 60% dell'energia prodotta auto-consumata ed il restante immesso in rete a prezzo di mercato); oppure
- debba essere completamente auto-consumata (100% dell'energia prodotta deve essere auto consumata).

A: Sebbene si possa immettere in rete energia, è necessario dimostrare, sulla base dei dati progettuali, che la produzione di energia dei generatori in autoproduzione non superi i fabbisogni dell'unità produttiva su base annua.

11) Q: Nel settore vetrario potrebbe verificarsi la circostanza in cui un unico intervento apporti una riduzione di utilizzo di materia prima e di consumi energetici: come viene valutato, in questo caso, l'intervento? Nello stilare la graduatoria, l'indice è unico?

A: Si segnala che l'art 6, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022 afferma che i programmi di investimento possono perseguire anche entrambe le finalità (efficienza energetica e circolarità) e l'indice per stilare la graduatoria è unico e dato dalla somma di EE (Efficienza energetica) e C (uso efficiente delle risorse), come maggiormente dettagliato anche all'art. 6, comma 2, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023.

12) Q: Se un intervento beneficia delle agevolazioni a valere sul FTI può ricevere successivamente i certificati bianchi? Se un intervento ha già beneficiato di certificati bianchi, le agevolazioni concesse a valere sul FTI devono essere revocate?

A: Con riferimenti alla prima domanda, si rappresentano, nello schema di cui sotto, le caratteristiche principali distintive dei certificati bianchi di cui al DM 20/7/2004 (c.d. TEE) e al DM 5/9/2011(c.d. CB CAR) e il relativo regime di cumulabilità con la misura FTI:

Tipologia di incentivo	Taglia	Risposta
Certificati Bianchi di cui al DM 20/7/2004 e s.m.i. ivi compreso il DM 11/1/2017 e s.m.i. (TEE nell'efficienza energetica)	N.A.	No, perché incompatibile con il Fondo di Transizione Industriale che è finanziato con risorse Nazionali
Certificati Bianchi alla cogenerazione di cui al DM 5/9/2011 e s.m.i. (CB CAR)	Potenza dell'unità di cogenerazione fino a 200 kWe	Sì, qualora la somma degli incentivi pubblici in conto capitale non superi il 40% del costo dell'investimento
	Potenza dell'unità di cogenerazione fino a 1 MWe	Sì, qualora la somma degli incentivi pubblici in conto capitale non superi il 30% del costo dell'investimento
	Potenza dell'unità di cogenerazione oltre 1 MWe	Sì, qualora la somma degli incentivi pubblici in conto capitale non superi il 20% del costo dell'investimento.

Relativamente alla seconda parte del quesito, si fa presente che per accedere al Fondo di Transizione Industriale i lavori devono cominciare successivamente alla presentazione della Domanda di accesso al Fondo, come stabilito dall'art. 6, comma 7, lettera b) del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 21 ottobre 2022, e quindi le imprese proponente non possono avere già beneficiato dei certificati bianchi.

13) Q: Quali soggetti sono abilitati a redigere la Relazione Tecnico Economica asseverata richiesta per la presentazione della domanda? In particolare, i soggetti iscritti al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio possono altresì redigere tale documento?

A: Relativamente al quesito si conferma che possono redigere la Relazione Tecnica Economica le figure che rientrano tra quelle indicate all'art. 5, comma 2 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023. Con particolare riferimento alla lettera a) di detto comma, si ribadisce la necessità che i tecnici ivi indicati siano iscritti all'ordine professionale di riferimento, e di conseguenza al relativo Albo professionale.